

fattori che potremmo sintetizzare così: a) il superamento di una concezione essenzialistica a vantaggio di una concezione più relativistica e funzionalistica della definizione; b) la possibilità di vincolare la definizione a prove circa la presenza delle attitudini predicate; c) l'apertura della definizione che permette di introdurre in essa sempre nuove proprietà (o disposizioni; d) da un punto di vista tecnico, la possibilità di superare il problema derivante della interpretazione logica dell'implicazione materiale in predicati della forma « se ... allora — ».

Con riferimento a quest'ultimo punto bisogna dire che la pretesa di unire il *definiens* col *definiendum* attraverso l'equivalenza (« \equiv ») aveva convertito la definizione in un incubo per logici e filosofi. L'equivalenza voleva dire molto, faceva pensare ad una « identità » fra i termini. Dal punto di vista sintattico, questa « identità » permette di sostituire un termine definito con la sua definizione in ogni contesto, senza cambiarne la struttura. Ma dal punto di vista semantico le cose sono molto più complicate. La pretesa denotativa e denominativa del *definiendum* esigerebbe nel *definiens* la stessa intensione ed estensione, il che non si può ottenere se non con le stesse parole, o pressappoco.

Bisognava abbandonare questo funtore (l'equivalenza) così carico di problemi, tra i quali quello dell'analiticità.

Dal punto di vista logico l'equivalenza non è altro che la doppia implicazione, cioè una implicazione valida per ambedue i termini ⁽⁴⁰⁾ È questa anche la ragione per la quale si dice che il *definiens* è la condizione « necessaria e sufficiente » per impiegare il *definiens* nello stesso contesto al posto del *definiendum*, senza mutare senso.

Se si eliminava uno dei termini della doppia implicazione sparivano i problemi relativi alla equivalenza e alla analiticità,

⁽⁴⁰⁾ Che x sia $\equiv a$ y è = df. a « $x \supset y$, e $y \supset x$ ».

però si creava un nuovo problema: quello relativo alla validità di tutti i giudizi espressi coll'implicazione, ove una volta verificata la falsità dell'antecedente il giudizio totale espresso con l'implicazione è sempre valido ⁽⁴¹⁾.

E questo era un prezzo molto alto da pagare. Asserire la verità del giudizio in due casi su tre, perché l'antecedente è falso, non corrispondeva a quello che si voleva esprimere. Gli scienziati non si accontentavano di asserire una verità formale, solo perché l'antecedente era falso.

Per quel motivo si pensò di esprimere gli enunciati condizionali in modo congiuntivo, per asserire la verità del giudizio totale soltanto nella situazione in cui si verificasse effettivamente la presenza dell'antecedente.

Questa procedura evitava in un certo senso il grosso problema (ancora non del tutto risolto) dei condizionali contraffattuali, cioè delle asserzioni condizionali contrarie ai fatti accaduti, particolarmente grave nei casi dei c.d. contraffattuali storici.

Per esempio: l'affermazione che « se Hitler avesse invaso l'Inghilterra, allora avrebbe vinto la guerra » è vera formalmente dato che la falsità dell'antecedente assicura la verità del giudizio totale, come nel caso « se Hitler avesse invaso l'Inghilterra, allora la luna sarebbe quadrata ». Ma non è questo il tipo di « verità » che si vuole raggiungere quando si fa una simile affermazione. Non si vuole asserire una mera « verità formale », ma si pretende di esprimere una certa vincolazione (ritenuta

(41) Appunto la definizione di implicazione secondo la tabella di verità presenta due casi, sui tre di verità, ove la falsità nell'antecedente assicura la verità del giudizio totale:

	x	y	$x \supset y$
1.	V	V	V
2.	V	F	F
3.	F	V	V
4.	F	F	V

come vera) fra l'enunciazione dell'antecedente e l'enunciazione correlativa del conseguente (42).

Per evitare la spiacevole conseguenza dell'affermazione di una verità formale, divenuta tale appunto per la falsità del suo antecedente, si pensò di formare l'enunciato, in modo da poter garantire certe condizioni di controllo, simili a quelle esistenti al momento di realizzare la verifica delle prime operazioni, che hanno permesso di asserire l'enunciato, e concesso di usarlo. In altre parole, bisognava trovare il modo di enunciare non un evento singolare ma più eventi (o una classe di eventi) che avessero certe caratteristiche e proprietà ripetibili. Allora, ponendo come condizione la sola verifica della sua presenza, possiamo asserire che i soggetti (nel senso più lato) dei quali si predica una proprietà o evento, hanno la disposizione (o la capacità o l'attitudine) Q, se, e solo se (un'altra volta compare l'equivalenza, ma ora in una funzione addolcita in relazione alla prima parte del giudizio), si verifica la conseguenza prevista y, che è sempre il frutto della operazione, o delle operazioni necessarie per la conferma (43).

Da *Testability and Meaning* di Carnap in poi, un modo usuale di definire i termini disposizionali è stato quello della riduzione attraverso una catena di definizioni di riduzione o un

(42) Vedi GOODMAN N., *The Problem of Counterfactual Conditionals*, 1947, ristampato in « Semantics and the Philosophy of Language », Urbana, 1952; POPPER K., *A Note on Natural Laws and So Called Contrary-to-Fact Conditionals*, « Mind », 1949; KNEALE W., *Natural Laws and Contrary-to-Fact Conditionals*, in « Philosophy and Analysis », Oxford, 1954; NAGEL E., *The Structure of Science*, New York, 1961.

(43) Si badi alla differenza tra asserire: « Se Rivera avesse giocato nella squadra di calcio italiana, nella partita di ritorno contro la Turchia, allora l'Italia non avrebbe vinto » e « Se in una squadra di calcio con le condizioni xx, in una partita dalle caratteristiche yy, interviene un giocatore con le proprietà (o assenza di proprietà) zz, allora questa squadra non vince ».

enunciato riduttivo bilaterale della forma « Se l'oggetto x (o una classe) nel tempo t, soddisfa le condizioni y, allora esso è un O, se e solo se P (se si verifica P) ⁽⁴⁴⁾.

Questo modo di introduzione dei termini disposizionali, da un canto risolve il problema della verità del giudizio in caso di falsità dell'antecedente, perché la condizione prima è prevista come condizione *sine qua non*, dall'altro evita di considerare il *definiens* e il *definiendum* come semplicemente equivalenti, e permette anche l'incorporazione dei criteri di verifica nella definizione.

Come dicevamo prima, il suo merito maggiore consiste nell'apertura che lascia alla definizione che può sempre arricchirsi di nuovi dati, e non suppone una « entità » invisibile portatrice e generatrice delle proprietà disposizionali.

Ma, e non poteva essere diversamente, anche in questa

⁽⁴⁴⁾ Nella presentazione formale: essendo Q_1, Q_4 e Q_6 operazioni di verifica (e stimolo), Q_2, Q_5 e Q_7 risultati delle verifiche, Q_3 un « costruito teorico » del tipo « elettrone » o « magnetico », per la catena riduttiva:

$$Q_1 \cdot Q_2 \supset (Q_4 \supset Q_5)$$

$$Q_1 \cdot \neg Q_2 \supset (Q_4 \supset \neg Q_5)$$

$$Q_1 \cdot Q_2 \supset (Q_6 \supset Q_7)$$

$$Q_1 \cdot \neg Q_2 \supset (Q_6 \supset \neg Q_7)$$

$$Q_4 \cdot Q_5 \supset (Q_1 \supset Q_2)$$

$$Q_4 \cdot \neg Q_5 \supset (Q_1 \supset \neg Q_2)$$

$$Q_4 \cdot Q_5 \supset (Q_6 \supset Q_7)$$

$$Q_4 \cdot \neg Q_5 \supset (Q_6 \supset \neg Q_7)$$

$$Q_6 \cdot Q_7 \supset (Q_1 \supset Q_2)$$

$$Q_6 \cdot \neg Q_7 \supset (Q_1 \supset \neg Q_2)$$

$$Q_6 \cdot Q_7 \supset (Q_4 \supset Q_5)$$

$$Q_6 \cdot \neg Q_7 \supset (Q_4 \supset \neg Q_5)$$

E più semplicemente, per gli enunciati riduttivi bilaterali con l'uso di « costrutti » Q_3 : $Q_1 \supset (Q_2 \equiv Q_3)$, $Q_4 \supset (Q_5 \equiv Q_3)$, $Q_6 \supset (Q_7 \equiv Q_3)$.

O più semplicemente ancora, con un solo predicato rappresentativo di operazioni di stimolo e di risultato, come nel nostro modello: « $Q_1 \supset (Q_3 \equiv Q_2)$ ».

materia si è esagerato, da autori come Popper, che considerano disposizionali tutti i termini (o quasi), sino agli operazionisti intransigenti, tipo Bridgman, che pensano che tutti i termini si possano definire operativamente ⁽⁴⁵⁾.

È di grande importanza vedere anche qui l'evoluzione che si è avuta passando da una cieca asserzione di possibilità di riduzione ad una posizione molto più cauta. E questa posizione è collegata con il problema più grosso ed importante relativo al modo di concepire le teorie scientifiche.

Popper è, forse, il miglior esempio a questo riguardo. Per rendersi conto della maggiore accuratezza da lui conseguita negli ultimi tempi, sia riguardo alla riducibilità, sia riguardo alle teorie scientifiche e all'uso di predicati disposizionali, con-

⁽⁴⁵⁾ Molto significativa è la confessione di Carnap in *The Methodological Character of Theoretical Concepts*, University of Minnesota Press, 1956, vol. I, p. 38 e ss.: « Al tempo di *Testability and Meaning* io credevo che tutti i termini scientifici potessero essere introdotti come termini disposizionali sulla base di termini osservativi mediante definizioni esplicite oppure enunciati di riduzione, che costituiscono un tipo speciale di definizione condizionale. Oggi invece io penso, d'accordo con la maggior parte degli empiristi, che il rapporto tra i termini osservativi e i termini della scienza teorica sia molto più indiretto e debole di quanto non fosse presupposto sia dalle mie formulazioni precedenti, sia da quelle dell'operazionismo. Conseguentemente il criterio di significanza per L_T deve essere molto debole », e più avanti « I termini disposizionali puri occupano una posizione intermedia tra i termini osservativi di L_0 e i termini teorici, benché siano più connessi ai primi che ai secondi », e ancora « Oggi penso che sia più adeguato ed anche più in armonia con la pratica effettiva degli scienziati ricostruire la maggior parte dei termini della parte teorica della scienza, e specialmente della fisica, come termini teorici di L_T piuttosto che come disposizionali di L_0 ».

C'è una traduzione italiana, preceduta da un accurato commento, di *Analiticità, significanza, induzione*, a cura di Alberto Meotti e Marco Mondadori, Il Mulino, Bologna, p. 248 e ss., della quale mi sono servito per la citazione.

viene vedere la sua posizione nelle opere raccolte in *Scienza e Filosofia* ⁽⁴⁶⁾.

Non è questo il luogo per trattare a fondo il complesso problema dei termini disposizionali, e della possibilità della loro riduzione empirica. Neppure voglio sostenere in questa sede che il legislatore conosca queste teorie, cosa d'altronde poco probabile. Ho solo voluto presentare questo metodo per introdurre un criterio classificatorio delle definizioni legislative, e cercare di mostrarne qualche esempio, con tutte le riserve che può suscitare una simile estrapolazione.

Il primo di questi esempi è quello già considerato del « Moscato passito di Pantelleria ». Un'altro è costituito dalla definizione data nell'art. 268, D.P.R. 27-IV-55, n. 547 (App. XV), che permette di determinare quando un impianto elettrico è ritenuto a bassa od alta tensione: se è sottoposto a un certo tipo di misurazione tecnica, si può dire di esso che è a « bassa tensione » se, e solo se, la tensione del sistema è $=$ o $<$ a 400 Volta (per corrente alternata) o 600 Volta (per corrente continua). E nelle stesse condizioni di misurazione è ritenuto di

⁽⁴⁶⁾ Einaudi, 1969, in special modo *Tre punti di vista sulla conoscenza umana*, pp. 11 a 47 della pubblicazione citata, nella quale a p. 40 si legge « È dunque errato dire che il mio pianoforte, così come lo conosco io, è reale, mentre i suoi supposti atomi e molecole sono pure e semplici « costruzioni logiche » (o qualunque altra espressione che possa essere indicativa della loro irrealtà) proprio come è errato dire che la teoria atomica mostra che il pianoforte del mio mondo di ogni giorno è solo apparenza... » e a p. 46 « Non credo che un linguaggio senza universali potrà mai funzionare: e l'uso di universali ci impegna ad asserire, e dunque ad (almeno) congetturare, la realtà delle disposizioni; anche se non di quelle ultime ed inesplicabili, cioè delle essenze. Possiamo esprimere tutto ciò dicendo che la distinzione solita fra termini d'osservazione (o termini non teorici) e termini teorici è errata, perché tutti i termini sono, in qualche grado, teorici, anche se alcuni sono più teorici degli altri... ».

« alta tensione » se, e solo se, la tensione del sistema è $>$ a 400 Volta (per corrente alternata) o 600 Volta (per corrente continua).

Altri esempi sono contenuti nei numeri 10 e 11 della legge del 5-V-66, n. 276 (App. XVI) che forniscono le definizioni di « visibile » e « suono breve ».

Ma non soltanto nelle definizioni di termini appartenenti al linguaggio non tecnico giuridico troviamo questo metodo. Se si fa un uso largo di « operazione », in modo da comprendervi anche un certo tipo di verifica non totalmente ridicibile a termini « osservativi », come d'altronde se ne fa uso nella definizione di costrutti teorici in molte scienze, e come viene ammesso dalle ultime prese di posizione in questo campo (tale, p. es., il caso di Popper), oserei includere nella definizione « operativa » di un termine disposizioni di termini tecnici giuridici come quella dell'art. 5 del R.D. del 16-III-42, n. 267 (App. XVII).

Dico che si deve fare un uso piuttosto largo di « operazione », perché rispetto ad un termine tecnico giuridico queste operazioni non possono essere mai completamente ridotte a operazioni verificabili coi sensi. Supporre teorie e sistemi di norme non si può fare solo coi sensi.

La riformulazione operativa della definizione dello stato di insolvenza si potrebbe fare pressappoco come segue: « Se x è un imprenditore (questa proprietà è richiesta in un altro articolo), scaduto che sia il tempo t per adempiere una o più obbligazioni, si trova in stato d'insolvenza se, e solo se, non può adempierle regolarmente ».

Può darsi che i creditori aspettino e allora non sia dichiarato quello stato, il che non impedisce di dire che, nel tempo t , x era in « stato d'insolvenza » ⁽⁴⁷⁾.

(47) Lasciamo da parte, per ragioni di semplicità, i problemi concernenti: a) l'inclusione nella definizione di un requisito di « mancanza di

Con una simile procedura si possono definire termini quali « pericolosità », « punibilità », ecc.

d) Ci sono metodi definitivi che tengono in conto la causa di produzione (o il processo produttivo), come nell'art. 1 del D.P.R. del 12-II-65, n. 162: « ... Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura o sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a 8°... ».

e) In altri metodi ciò che si tiene in conto sono le conseguenze, come, p. es., nell'art. 39 C.P. « Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice ».

f) C'è un metodo che potrebbe dirsi « descrittivo di proprietà » e generalmente viene applicato nella definizione di termini appartenenti al linguaggio ordinario. Ad es., l'art. 4 del D.P.R. del 12-II-65, n. 162 (App. XVIII). Quando questo metodo si applica a termini tecnici giuridici preferisco denominarlo « prescrittivo di proprietà »; ad es., l'art. 1 del R.D. del 21-XII-33, n. 1736 « assegno bancario » (App. XIX), o l'art. 474 del C.P.P. che definisce i requisiti formali della sentenza (App. XX).

La differenza intercorrente tra un metodo « descrittivo » di proprietà e un'altro « prescrittivo di proprietà » consiste fondamentalmente nella funzione che assolvono l'una o l'altra definizione. Nella prima definizione quello che si cerca è riflettere nel modo più fedele possibile le note e le proprietà degli « oggetti » o delle classi definiti. La tecnica è analitica ma deve seguire un

credito » o di « intolleranza del creditore » come elementi necessari allo « stato d'insolvenza »; b) l'inclusione nella definizione di una effettiva dichiarazione giudiziale come requisito integrativo dello « stato d'insolvenza ». Per incorporare tali elementi bisognerebbe solo specificare le operazioni di verifica corrispondenti, che non sono difficili da enunciare (soprattutto nell'ipotesi b)).

certo ordine già accettato sul modo di concepire e descrivere le proprietà. Nell'altra, il risultato, cioè la definizione, non è affatto una descrizione di qualcosa di precedente ad essa stessa; per tale motivo, anche se si usa la metodologia analitica, c'è una maggiore libertà. La definizione stessa si incarica di creare, stabilire, determinare, il numero e l'importanza delle proprietà costitutive del concetto definito (torno a dire che questa libertà non dev'essere scambiata per arbitrarietà).

g) Quando la definizione avviene non mediante un enunciato unico, ma attraverso la successiva interrelazione di più enunciati, il metodo si denomina contestuale. Ad es., gli art. 74 a 78 del C.C. nel definire « parentela legale » (App. XXI).

h) I metodi definitivi possono intrecciarsi in modo complicato quasi alla maniera di una « rete », come, per esempio, nel D.M. del 7-I-50, che determina le caratteristiche delle « abitazioni di lusso » ai sensi dell'art. 13 della legge del 2-VI-49 (App. XXII).

Ho cercato finora di mostrare metodi « puri » ma, sovente, si trovano combinazioni di questi metodi. Ad es., l'art. 78 C.P.P. sulla « assunzione della qualità di imputato » (App. XXIII), o l'art. 1 della legge del 9-X-67, n. 962 « atti diretti a commettere genocidio » (App. XXIV).

D) Il quarto criterio classificatorio delle definizioni legislative è relativo alla « purezza ». È forse il meno rilevante.

Nella prima parte, procedendo ad alcune precisazioni, si sono forniti dei criteri teorici per riconoscere (o ricostruire) « definizioni » ed « enunciati normativi »; ma, appunto per il loro carattere teorico, non ci possiamo illudere — l'ho già detto — che questi criteri costituiscano una regola infallibile per risolvere ogni caso pratico che si presenti alla nostra considerazione.

Ci sono (e ho cercato di mostrarlo con i primi esempi) enunciati chiaramente normativi, come l'art. 772 C.C., ed altri che sono chiaramente definizioni, come l'art. 769 C.C. Però tra gli uni e gli altri c'è tutta una vasta gamma di gradi di purezza

sia di definizioni, sia di enunciati normativi, cioè di enunciati che hanno sia della definizione sia dell'enunciato normativo in proporzione diversa.

Mi pare torni opportuno ripetere le parole che Lasswell e Kaplan hanno detto a proposito delle categorie politiche, e che sono applicabili alle classificazioni qui adoperate, in particolare alla distinzione iniziale ⁽⁴⁸⁾.

« La scienza politica (si potrebbe dire anche « giuridica ») non tratta di essenze, eternamente distinte e separabili in specie stabilite una volta per sempre. V'è altrettanta continuità tra le categorie politiche, quanta ve n'è di fatto tra gli eventi ai quali esse si riferiscono. Perciò dovunque risulta possibile, formuliamo le distinzioni in termini di polarità anziché in termini di dicotomie: non determiniamo una categoria politica « A » distinguendola da « non A » ma designando due estremi (« A » e « Z ») di una gamma continua di gradazioni. Tecnicamente, sostituiamo a predicati assoluti dei funtori, termini designanti funzioni che hanno diversi valori e ammettono perciò variazioni di grado. Non presupponiamo che questi gradi siano comparabili in termini quantitativi: l'introduzione di un sistema di misura non precede, ma segue l'ordinamento degli elementi in una serie. Da un punto di vista logico, è la sostituzione dell'ordinamento alla classificazione assoluta che costituisce la differenza tra una scienza di specie ed una scienza di correlazioni funzionali. Una volta che i concetti siano stati formulati secondo un ordinamento, secondo una variazione di gradi, si possono introdurre scale e metodi di misurazione che rispondano alle esigenze dell'uno o dell'altro problema particolare ».

Nel nostro caso, non sempre l'applicazione dei criteri teorici forniti (con una forma apparentemente dicotomica) permette, di fronte a un caso concreto, di decidere con assoluta sicurezza se quell'enunciato sia o no una definizione legislativa.

⁽⁴⁸⁾ *Potere e società*, Etas Kompas, Milano, 1969, p. 7.